

ALLEGATO 2

Accordo di finanziamento adottato in applicazione dell'allegato X del Regolamento (UE) N. 2021/1060 per la gestione della Misura "Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti" - CUP J18B25000330009 e CIG B7C028E795

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione "Competitività del sistema regionale" Settore "Promozione e accesso al credito per le imprese", in persona del Dirigente pro tempore _____, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A. - con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito _____, nel seguito "Finpiemonte" ove congiuntamente anche "Parti";

Premesse

- Il presente "Accordo di Finanziamento" (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell'Allegato X del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del

24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27.05.2022, la Regione e Finpiemonte, in data 14 luglio 2022, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a

Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato.

- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- con D.G.R. n. 66-7972 del 18 dicembre 2023, modificata con D.G.R. n. 22-8172 del 12 febbraio 2024, è stata approvata la Misura “Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti” inerente l’Obiettivo Specifico RS01.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” del Programma Regionale 2021/2027, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (nel seguito Misura), di importo pari a euro 10.000.000,00 relativa all’Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito”, da attuarsi mediante l’istituzione di uno strumento finanziario combinato per euro 10.000.000,00;

- con D.D. n. ____/A1912A del __/__/2025 è stata affidata la gestione della suddetta Misura a Finpiemonte;

- Finpiemonte assume il ruolo di soggetto attuatore degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 59,

paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione della Misura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro tra Regione e Finpiemonte approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 (entro i limiti previsti dall'art. 22) e nei Regolamenti unionali di riferimento.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Strategia di investimento e attività affidate

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione della Misura, istituita secondo quanto indicato nelle premesse.

2. La Misura è attuata da Finpiemonte per perseguire le finalità dell'intervento in materia di RSI, competitività e transizione digitale (Priorità I), del PR FESR 2021/2027 della Regione Piemonte.

3. Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di investimento anche ai sensi dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 66-7972 del 18 dicembre 2023, modificata con D.G.R. n. 22-8172 del

12 febbraio 2024, e dalla Determina Dirigenziale n. _____/A1912A del __/__/2025 con la quale si approva il presente Accordo.

4. La Misura persegue l'obiettivo di favorire l'accesso al credito per le PMI piemontesi, relativamente ad operazioni finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato, di importo non superiore a euro 250.000,00, mediante uno strumento finanziario combinato volto ad incentivare il rilascio di garanzie da parte dei Confidi e a ridurre gli oneri finanziari correlati alla garanzia e al rimborso del finanziamento attraverso:

- la costituzione di un apposito Fondo rischi da ripartire ai Confidi aderenti allo strumento finanziario a copertura delle garanzie rilasciate in favore delle PMI piemontesi;

- l'erogazione di un voucher a parziale copertura delle spese sostenute dalle PMI piemontesi ai fini dell'ottenimento delle suddette garanzie e per l'abbattimento degli interessi sul finanziamento correlato.

5. I destinatari finali sono le PMI e i professionisti.

6. Sono ammissibili le garanzie volte a sostenere le imprese che hanno attivato operazioni finanziarie, finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

Le operazioni finanziarie di cui sopra devono essere riferite ad investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l'unità locale dell'impresa beneficiaria.

Non sono ammissibili le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

E' inoltre ammissibile la spesa sostenuta dall'impresa per l'ottenimento della garanzia e per il pagamento degli interessi sul finanziamento garantito, a fronte della quale verrà erogato un voucher pari al 5% del valore del finanziamento stesso, con un limite massimo di euro 10.000,00.

7. A tal fine, la Misura prevede di concedere l'agevolazione secondo le intensità e i massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 (c.d. Regolamento "De Minimis") del 13 dicembre 2023. L'importo minimo dei progetti garantiti non potrà essere inferiore ad € 25.000,00 e comunque non superiore ad € 250.000,00.

8. Finpiemonte svolge le attività di gestione e di controllo. In particolare, sono affidate a Finpiemonte le seguenti attività:

a Supporto nella definizione della misura (preparazione Avviso, Regolamento e Bando, definizione modulistica telematica, raccordo con affidante);

b Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte

economiche) e monitoraggio;

c Attività interlocutoria con i Confidi coinvolti;

d Ricezione delle istanze dei Confidi e delle imprese, verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità;

e Esame di merito delle domande dei Confidi;

f Verifiche per adempimenti pre concessione aiuti (DURC, De minimis, Antimafia, Segnalazioni sospette antiriciclaggio);

g Gestione concessione Registro Nazionale Aiuti;

h Adozione del provvedimento di concessione ed erogazione garanzie;

i Monitoraggio dell'andamento delle garanzie concesse;

j Ricezione della richiesta di Voucher, esame delle documentazione correlata ed attività correlate;

k Trasferimento risorse ai Confidi ed erogazione voucher alle imprese;

l Attività propedeutiche al controllo in loco su Confidi ed imprese e svolgimento del controllo in loco;

m Adozione degli atti di revoca;

n Attività connesse al recupero degli indebiti attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi

del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

o Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

p Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

q Assistenza informativa riguardante l'andamento della misura o altre attività di supporto;

r Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

s Predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro;

t Gestione informatica dei processi.

Art. 2 - Piano aziendale

1 Ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari è stato redatto il relativo Piano aziendale che fa parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Risultati prefissati

1. L'applicazione dello strumento finanziario, così come strutturato, permetterà di perseguire le finalità dell'obiettivo strategico PR FESR 1. "Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della

connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)".

2. In tale ambito, la Misura si prefigge di concorrere direttamente, non solo a raggiungere gli obiettivi specifici RS01.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal PR FESR. In particolare la Misura intende contribuire in maniera diretta a conseguire i valori target relativamente agli obiettivi specifici del PR FESR di cui sopra come di seguito dettagliato:

Indicatori di output

Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
RC001	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
RC002	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RC003	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

Indicatori di risultato

Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

**Art. 4 - Disposizioni per il controllo
dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di
opportunità d'investimento**

1. Ai fini del controllo dell'attuazione degli strumenti finanziari e della rendicontazione da

parte dei medesimi all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, Finpiemonte si impegna a comunicare in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello considerato:

- a) le spese ammissibili agli strumenti finanziari;
- b) l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali, nella forma di accantonamenti a livello di portafoglio a fronte di garanzie concesse a valere sul fondo rischi e nella forma di voucher finanziamenti erogati;
- c) l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
- d) l'importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- e) i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
- f) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati dagli strumenti finanziari;
- g) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del PR FESR agli strumenti finanziari e delle risorse rimborsate;
- h) i controlli effettuati ed i relativi esiti;
- i) la situazione di revoche e recuperi.

Le informazioni del presente articolo devono essere altresì riscontrabili all'interno del sistema informativo.

2. Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli

atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione Europea, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 7 della Convenzione Quadro.

Art. 5 - Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, Finpiemonte si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del destinatario finale.

I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale degli strumenti finanziari, evidenziando anche i

destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di gestione del PR, secondo l'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e relativo Allegato XIII. In particolare essi sono:

- i documenti relativi all'istituzione degli strumenti finanziari, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
- i documenti che individuano gli importi conferiti agli strumenti finanziari da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;
- i documenti relativi al funzionamento degli strumenti finanziari, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione degli strumenti

finanziari;

- i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

- i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;

- le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

- gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale Aiuti ivi incluse le eventuali dichiarazioni in materia di aiuti "de minimis";

- gli atti attinenti al sostegno fornito dagli strumenti finanziari a favore dei destinatari finali;

- la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso gli strumenti finanziari sarà usato per la finalità prevista;

- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e gli strumenti finanziari, all'interno degli strumenti finanziari a tutti i livelli e fino ai destinatari finali;

- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato dagli strumenti finanziari a favore del destinatario finale.

Art. 6 - Prescrizioni e procedure per la gestione del contributo

1. La Regione trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario la dotazione finanziaria dello strumento finanziario pari a euro

10.000.000,00, secondo le modalità di seguito definite, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 92 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

La suddetta dotazione finanziaria complessiva della Misura, attuata tramite l'istituzione di uno strumento finanziario combinato, è destinata:

- a) alla costituzione del fondo rischi da trasferirsi ai Confidi aderenti;
- b) all'emissione dei voucher finanziamenti;
- c) alla copertura delle commissioni di gestione a favore del Soggetto Gestore dello strumento finanziario combinato.

La suddetta dotazione, al netto delle somme inerenti alla copertura delle commissioni di cui alla lett. c) nonché al successivo art. 8), sarà ripartita per il 76% alle finalità di cui alla lett. a) e per il restante 24% per le finalità di cui alla lett. b).

Anticipazione: trasferimento a Finpiemonte del 30% della dotazione finanziaria complessiva dello strumento finanziario a seguito dell'avvenuta selezione dei confidi per la concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi.

Prima erogazione intermedia: trasferimento a Finpiemonte di una quota pari al 30% della dotazione finanziaria complessiva dello strumento finanziario a seguito del raggiungimento di un complessivo accantonamento a livello di portafoglio a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi pari ad almeno il 15% della dotazione

finanziaria dello strumento destinata alla concessione di garanzie;

Seconda erogazione intermedia: trasferimento a Finpiemonte di una quota pari al 30% della dotazione finanziaria complessiva dello strumento finanziario a seguito del raggiungimento di un complessivo accantonamento a livello di portafoglio a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi pari ad almeno il 50% della dotazione finanziaria dello strumento destinata alla concessione di garanzie;

Erogazione finale: trasferimento a Finpiemonte della quota residua del 10% della dotazione finanziaria complessiva dello strumento finanziario a fronte del raggiungimento di un complessivo accantonamento a livello di portafoglio a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi pari ad almeno il 90% della dotazione finanziaria dello strumento destinata alla concessione di garanzie.

Finpiemonte si impegna ad utilizzare le risorse ricevute tenendo conto dell'andamento delle concessioni, nel rispetto della dotazione complessiva stabilita per le due forme di sostegno e del principio della contabilità separata.

2. Le Parti possono concordare per iscritto modalità di trasferimento parzialmente differenti rispetto a quanto sopra previsto, qualora strettamente necessarie ed adeguatamente motivate.

3. In caso di mancato raggiungimento entro il termine del 31/12/2027 di un ammontare di accantonamenti effettuati a livello di portafoglio

a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi nonché delle erogazioni a titolo di voucher finanziamenti in favore dei destinatari finali almeno pari alla dotazione finanziaria complessiva dello strumento finanziario, Finpiemonte procederà alla restituzione a Regione Piemonte della differenza tra quanto ricevuto da Regione Piemonte e il suddetto ammontare complessivo di accantonamenti ed erogazioni effettuate.

4. Finpiemonte si impegna a trasmettere periodicamente all'Autorità di Gestione del PR FESR, con l'ausilio del sistema informatico del PR FESR, le dichiarazioni di spesa e le richieste di trasferimento di risorse corredate dai dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi oggetto di accantonamento ed agli importi erogati a titolo di voucher finanziamenti e alle spese di gestione sostenute.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la responsabilità finanziaria dell'Autorità di Gestione non supera l'importo impegnato a favore dello strumento finanziario nell'ambito del presente Accordo di finanziamento.

Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Conformemente a quanto definito all'Art. 60 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la dotazione della

Misura è investita secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria, nonché secondo modalità che consentano una mobilitazione immediata.

A tal fine, Finpiemonte opera nel rispetto della Convenzione Quadro, in particolare attenendosi alle disposizioni previste al Capo II.

2. Gli eventuali interessi maturati e le altre plusvalenze, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati per lo stesso obiettivo o per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione.

3. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 8 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione degli strumenti finanziari

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione degli strumenti finanziari, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, basato sulla performance e nel rispetto dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Piemonte.

2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 68, par. 4.

3. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti in euro 501.600,00 pari al

5,28% dell'ammontare complessivamente atteso degli importi oggetto di accantonamento a livello di portafoglio a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi e delle correlate erogazioni a titolo di voucher finanziamenti effettuate in favore dei destinatari finali.

4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione degli strumenti finanziari nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR FESR agli strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

5. Il pagamento verrà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo da ciascun fondo a seguito della validazione della relativa dichiarazione di spesa che Finpiemonte deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno e, trattandosi di commissioni di gestione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'importo del documento di spesa trasmesso all'AdG da Finpiemonte per il pagamento deve essere commisurato alla performance degli strumenti finanziari. La dichiarazione deve contenere il documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza degli importi oggetto di accantonamento a livello di portafoglio a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi nonché delle erogazioni a titolo di voucher finanziamenti effettuate in favore dei destinatari finali e del rispetto della commissione di gestione, nella percentuale stabilita al comma 3

del presente articolo, nonché del rispetto dei massimali definiti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 art. 68, par. 4.

La determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo sarà adottata entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento fiscale giustificativo.

6. Ad integrazione della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, alla scadenza del contratto di affidamento, Finpiemonte trasmette il documento analitico che dia evidenza degli elementi necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Piemonte.

**Art. 9 - Disposizione di liquidazione degli
strumenti finanziari compreso il reimpiego delle
risorse imputabili al sostegno dei fondi durante e
dopo il periodo di ammissibilità ai sensi del
paragrafo 1, lettere i) e l), dell'Allegato X
Regolamento (UE) n. 2021/1060**

1. I fondi costituiti da Finpiemonte per la gestione degli strumenti finanziari potranno subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal presente accordo e dall'art. 17, comma 5, della Convenzione Quadro.

2. Considerata la natura rotativa della parte degli strumenti finanziari destinata al sostegno delle garanzie, per effetto della quale i fondi verranno

rialimentati dallo svincolo delle somme accantonate a fronte delle garanzie concesse a valere sul fondo rischi, non è identificabile un termine di liquidazione dello strumento finanziario.

3. Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- le risorse restituite agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso i medesimi strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, per il pagamento delle commissioni di gestione degli strumenti finanziari e per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi agli strumenti finanziari risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria;

- le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, negli strumenti finanziari o, in seguito al disimpegno di tali risorse dagli strumenti finanziari, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione.

4. Finpiemonte è autorizzata alla gestione delle somme introitate di cui al comma 3 del presente articolo, utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 4, comma 1, del presente Accordo, avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.

5. La Regione riconosce a Finpiemonte una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al comma 4 del presente articolo, tramite commissioni di gestione determinate nella medesima misura percentuale indicata all'articolo 8, comma 3, ed applicata sulle medesime grandezze ivi indicate. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

**Art. 10 - Condizioni di un eventuale ritiro totale
o parziale dei contributi dei programmi erogati**

1. In base all'andamento mensile ed all'analisi della Misura effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.

2. Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per gli strumenti finanziari, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla Misura, si potrà rimodulare le rispettive dotazioni complessive destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione dell'Autorità di Gestione.

Art. 11 - Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle vigenti Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Struttura affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni

contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.

5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

6. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da Finpiemonte in ragione del presente Accordo.

7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 12 - Modalità di revisione dell'Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità

di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 13 - Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31.12.2032.

Art. 14 - Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 15 - Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30

(trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti.

A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4, del

GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente Accordo Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 17 - Codice di comportamento e Piano

Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

**Art. 19 - Repertorizzazione e registrazione in caso
d'uso**

1. Il presente Accordo è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente Accordo avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, d.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2025.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 20 - Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Settore Promozione e accesso al credito per le imprese - Direzione Competitività del Sistema

regionale.

Il Dirigente

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato 1 - **Piano aziendale**

Allegato 2 - Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Nell'ambito dell'Accordo per l'affidamento delle attività relative alla gestione della misura "Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione dell'Accordo suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati

personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati

compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati

ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente Accordo e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata "Digitalizzazione e efficientamento produttivo delle imprese" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- "FINanziamenti DOMande";
- Gestionale Finanziamenti" per la gestione delle attività finalizzate al controllo;

- “DOQUI” per la gestione delle attività di protocollo;
- Portale Inps/Inail;
- Registro nazionale degli aiuti;
- Telemaco (Infocamere).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente Accordo.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza

nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del

trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente Accordo.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità del presente Accordo.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente Accordo dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente Accordo;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del

trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i

Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove

hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente Accordo.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.